

**FANTOZZI & ASSOCIATI**  
**STUDIO LEGALE TRIBUTARIO**

# **NOVITÀ FISCALI**

**SOMMARIO PER LE IMPRESE**

**LUGLIO 2003**



## INDICE

IMPRESE IN GENERALE			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Irpef/Irpeg/Iva</b>	Termini per le dichiarazioni e i versamenti	1
	<b>Riscossione</b>	Proroga dei termini dei versamenti di agosto	2
	<b>Irpef/Irpeg</b>	Dit – Tasso di remunerazione del capitale investito	3
	<b>Irpeg</b>	Comunicazione all'Amministrazione delle minusvalenze superiori a € 5 milioni realizzate su immobilizzazioni finanziarie	4
	<b>Ritenute</b>	Certificazione dei sostituti d'imposta: anticipazione della consegna al 15 marzo dell'anno successivo	5
	<b>Mod. 770 semplificato</b>	Presentazione entro il 30 settembre	6
	<b>Riscossione</b>	Nuova misura degli interessi sui crediti e debiti	7
	<b>Ici</b>	Coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati "D"	8
	<b>Inps</b>	Nuovo massimale contributivo per i collaboratori coordinati e continuativi	9
	<b>Diritto societario</b>	Deposito atti al Registro delle imprese: obbligo di presentazione telematica	10
<b>A CARATTERE STRAORDINARIO</b>	<b>Condoni tributari</b>	Proroga e riapertura dei termini	11
	<b>Irpef</b>	Emersione di attività detenute all'estero: proroga dei termini al 30 settembre	12

RELAZIONI CON L'ESTERO			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Ritenute</b>	Retribuzioni convenzionali dei dipendenti che svolgono attività all'estero	13

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Monitoraggio fiscale</b>	Comunicazione dei dati relativi a trasferimenti da e per l'estero di denaro titoli e valori e dei dati relativi alla regolarizzazione di attività finanziarie ("Scudo fiscale")	14
	<b>Monitoraggio fiscale</b>	Modifiche alla disciplina: nuove esclusioni	15
	<b>Ritenute</b>	Circ. n. 20/2003: Soggetti non residenti esonerati dall'imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari	16
	<b>Ritenute</b>	Ris. n. 109/2003: Proventi di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero	17

PROVVEDIMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE O PUBBLICAZIONE			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Imposte varie</b>	Delega per la riforma del sistema fiscale	18

\* \* \*

## Sommario

### IMPRESE IN GENERALE

#### A carattere ordinario

Imprese in generale – A carattere ordinario

1

### **Irpef/Irpeg/Iva - Termini per le dichiarazioni e i versamenti**

(D.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435; d.p.r. 27 luglio 1998, n. 322)

#### Dichiarazioni

I termini delle dichiarazioni da presentare nel 2003 sono i seguenti:

#### **Mod. 730/2003**

- Entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto di imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf.

#### **Mod. Unico 2003 - Persone Fisiche**

- Dal **2 maggio al 31 luglio** se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
- entro il **31 ottobre** se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente, da un intermediario abilitato alla trasmissione o da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate (il contribuente è obbligato alla presentazione in via telematica se è tenuto alla presentazione della dichiarazione iva con un volume d'affari superiore ad euro 25.822,84; se è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta; se è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore).

#### **Mod. Unico 2003 - Società di Capitali**

- Entro l'**ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** (entro il 31 luglio se l'esercizio coincide con l'anno solare) se la dichiarazione è presentata tramite una banca o un ufficio postale (possono presentare la dichiarazione tramite una banca o un ufficio postale le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, c. 1, lett. d), del tuir, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni sempre che non rientrino in una delle categorie obbligate alla presentazione telematica come di seguito specificato);
- entro l'**ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** (entro il 31 ottobre se l'esercizio coincide con l'anno solare), se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet o da un intermediario abilitato alla trasmissione (sono obbligati alla presentazione in via telematica le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'iva; i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta; i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore).

#### **Mod. Unico 2003 - Enti non commerciali**

- Entro l'**ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** (entro il 31 luglio se l'esercizio coincide con l'anno solare), se la presentazione viene effettuata tramite una banca o un ufficio postale (possono presentare la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, c. 1, lett. d), del tuir, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni sempre che non rientrino in una delle categorie obbligate alla presentazione telematica come di seguito specificato);
- entro l'**ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** (entro il 31 ottobre se l'esercizio coincide con l'anno solare), se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato alla trasmissione (sono obbligati alla presentazione in via telematica le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a

responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'iva, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore).

#### **Mod. 770/2003 - semplificato**

- Entro il **30 settembre** in via **telematica** direttamente o tramite un intermediario abilitato (si veda scheda n. 5).

Il sostituto di imposta che nell'anno 2002 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **20 ottobre** le dichiarazioni mod. 730/2002.

#### **Mod. 770/2003 – ordinario**

Entro il **31 ottobre** in via **telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (da presentare unitamente al mod. Unico 2003).

#### **Mod. Iva 2003**

Nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via **autonoma**:

- dal **1° febbraio al 31 luglio** se la presentazione viene effettuata tramite una banca o un ufficio postale (possono presentare la dichiarazione tramite una banca o un ufficio postale i soggetti che hanno un volume d'affari non superiore ad euro 25.822,84);
- entro il **31 ottobre** se la dichiarazione viene presentata in via telematica.

I termini per i versamenti delle imposte da corrispondere nel 2003 sono i seguenti:

#### **Irpef/Irap**

I versamenti che risultano dalla **dichiarazione** e quelli relativi al **primo acconto**, devono essere eseguiti entro il **20 giugno**.

Il versamento può essere effettuato entro il **30° giorno successivo al termine** (quest'anno entro il 21 luglio atteso che il 20 luglio è un giorno festivo), maggiorando la somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento del **secondo acconto** deve avvenire entro il **30 novembre** (quest'anno entro il 1° dicembre atteso che il 30 novembre è un giorno festivo).

#### **Irpeg/Irap**

I versamenti che risultano dalla **dichiarazione** e quelli relativi al **primo acconto**, devono essere effettuati entro il **giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** (entro il 20 giugno se l'esercizio coincide con l'anno solare).

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione Irpeg/Irap entro il **giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

Il versamento può essere effettuato entro il **30° giorno successivo al termine**, maggiorando la somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento del **secondo acconto** deve avvenire entro **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta** (quest'anno entro l'1 dicembre se l'esercizio coincide con l'anno solare atteso che il 30 novembre coincide con un giorno festivo).

#### **Iva**

L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** (quest'anno entro il 17 marzo atteso che il 16 marzo coincide con un giorno festivo).

Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento dell'Iva può essere differito **alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata**, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 17 marzo. (11)

Versamenti

Imprese in generale – A carattere ordinario		2
<b>Riscossione - Proroga dei termini dei versamenti di agosto</b>		
Contenuto	<p>È stata data notizia, anche per quest'anno, di una proroga al 21 agosto dei versamenti da effettuarsi con mod. F24 nel mese di agosto.</p> <p>Dovrebbero quindi poter essere effettuati entro il <b>21 agosto 2003</b> tutti i versamenti in scadenza tra il 1° ed il 21 agosto 2003 (la proroga non dovrebbe riguardare i versamenti con modello F23 e le accise).</p> <p>Il provvedimento è in corso di pubblicazione. È pertanto necessario verificare gli effetti al momento della pubblicazione. (fm)</p>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		3
<b>Irpef / Irpeg - Dit – Tasso di remunerazione del capitale investito</b>		
<i>(Decreto 28 marzo 2003)</i>		
Contenuto	<p>È stato fissato al <b>5,7 per cento</b> (in precedenza era fissato al 6 per cento) il <b>tasso di remunerazione</b> ordinaria del capitale investito da utilizzare per determinare l'ammontare di reddito soggetto all'aliquota ridotta di cui alla disciplina della c.d. <b>Dit</b> (d.lgs. n. 466/1997). Si ricorda che la Dit trova applicazione solo agli incrementi di patrimonio netto realizzati sino al 30 giugno 2001 (art. 5, c. 1, lett. b) della l. 18 ottobre 2001, n. 383).</p>	
Applicabilità	<p>La nuova aliquota si applica ai fini dell'imposta dovuta sui redditi del <b>sesto esercizio successivo</b> a quello in corso al <b>30 settembre 1996</b> (l'esercizio <b>2002</b>, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). (cc)</p>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		4
<b>Irpeg – Comunicazione all'Amministrazione delle minusvalenze superiori a € 5 milioni realizzate su immobilizzazioni finanziarie</b>		
<i>(Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 maggio 2003)</i>		
Contenuto	<p>È stato emanato il provvedimento (previsto dall'art.1, c. 4, d.l. n. 209/2002) che individua i <b>dati e le notizie</b> che il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle entrate in caso di realizzazione, anche a seguito di più atti di disposizione, di <b>minusvalenze</b> superiori a € 5 milioni derivanti dalla <b>cessione</b> di partecipazioni che costituiscono <b>immobilizzazioni finanziarie</b> o da operazioni equiparate alle cessioni (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>gennaio 2003</b>, scheda n. 4).</p> <p>La comunicazione, redatta in carta libera, deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate. La comunicazione <b>tardiva</b> si considera omessa.</p> <p>La comunicazione deve essere recapitata alla direzione regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale <b>mediante consegna o spedizione a mezzo di servizio postale</b> in plico raccomandato con avviso di ricevimento e deve contenere i seguenti dati e notizie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dati identificativi</b>, domicilio fiscale e codice fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante;</li> <li>- <b>elenco degli atti di disposizione</b>, con specifica indicazione delle partecipazioni nonché delle <b>controparti</b> interessate alle operazioni che hanno dato luogo al realizzo delle minusvalenze, se conoscibili;</li> <li>- indicazione del <b>domicilio del contribuente</b> o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate;</li> <li>- <b>sottoscrizione</b> del contribuente o del suo legale rappresentante.</li> </ul> <p>Alla comunicazione deve essere allegata copia del bilancio e della nota integrativa.</p>	
Effetti	<p>In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la <b>minusvalenza</b> realizzata è fiscalmente <b>indeducibile</b>.</p>	

<b>Applicabilità</b>	<p>A decorrere dal <b>17 giugno 2003</b> per le minusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso al <b>25 settembre 2002</b> (data di entrata in vigore del d.l. n. 209/2002).</p> <p>In caso di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi <b>prima</b> della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento (17 giugno 2003), la comunicazione deve essere effettuata entro <b>trenta</b> giorni dalla data della pubblicazione. (fnu)</p>
----------------------	---

<b>Imprese in generale – A carattere ordinario</b>		<b>5</b>
<b>Ritenute - Certificazione dei sostituti d'imposta: anticipazione della consegna al 15 marzo dell'anno successivo</b>		
<i>(D.p.r. 16 aprile 2003, n. 126, art. 5)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>Il termine per la consegna delle <b>certificazioni</b> delle <b>ritenute</b> operate dai sostituti d'imposta (sui compensi a dipendenti, lavoratori autonomi, agenti, ecc.) e della <b>certificazione</b> degli <b>utili</b> erogati da <b>società</b> di capitali ai propri soci è stato <b>anticipato al 15 marzo</b> dell'anno <b>successivo</b> a quello di erogazione (precedentemente il termine era il fissato al 31 marzo).</p> <p>In caso di <b>interruzione</b> del rapporto di lavoro, rimane confermato il termine di <b>12 giorni</b> dalla eventuale <b>richiesta</b> del dipendente.</p>	
<b>Applicabilità</b>	Dalle certificazioni relative al 2003 da rilasciare <b>nel 2004</b> . (cc)	

<b>Imprese in generale – A carattere ordinario</b>		<b>6</b>
<b>Modello 770 semplificato – Presentazione entro il 30 settembre</b>		
<i>(D.p.r. 16 aprile 2003, n. 126, artt. 5 e 6)</i>		
<b>Contenuto</b>	Il termine per la <b>presentazione telematica</b> del mod. 770 Semplificato (art. 4, c. 3 <i>bis</i> , d.p.r. 322/1998) è stato <b>definitivamente</b> fissato al <b>30 settembre</b> di ogni anno (il termine precedentemente previsto era il <b>30 giugno</b> di ogni anno).	
<b>Applicabilità</b>	La modifica riguarda i modelli 770 semplificati da presentare <b>dopo il 1° gennaio 2003</b> (quindi il modello 770 semplificato riguardante le ritenute effettuate nel 2002 sarà da presentare entro il 30 settembre 2003). (fnu)	

<b>Imprese in generale – A carattere ordinario</b>		<b>7</b>
<b>Riscossione – Nuova misura degli interessi sui crediti e debiti per imposte</b>		
<i>(Decreto 27 giugno 2003)</i>		
<b>Contenuto</b>	Sono state <b>ridotte</b> le <b>aliquote</b> degli interessi spettanti al contribuente in caso di <b>rimborso</b> di crediti e gli interessi dovuti all'Amministrazione finanziaria in <b>sede di riscossione</b> .	
<b>Crediti</b>	Con riferimento alle somme <b>spettanti al contribuente</b> in caso di <b>rimborso</b> di crediti, gli <b>interessi</b> per le maggiori imposte <b>pagate</b> , quelli relativi ad iscrizione a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto e quelli relativi a rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata di liquidazione in base a dichiarazione (articoli 44 e 44-bis, dpr n. 602/1973), sono dovuti <b>annualmente</b> nella misura del <b>2,75</b> per cento e <b>semestralmente</b> nella misura dell' <b>1,375</b> per cento (in precedenza era prevista un'aliquota semestrale del 2,5 per cento).	
<b>Debiti</b>	Con riferimento alle somme <b>dovute</b> all'Amministrazione finanziaria in sede di <b>riscossione</b> , la misura degli interessi viene ridotta come di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli <b>interessi di mora</b> sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari (art. 1, l. n. 29/1961), si applicano <b>semestralmente</b> nella misura dell' <b>1,375</b> per cento. (in precedenza era prevista un'aliquota semestrale del 2,5 per cento);</li> <li>– gli <b>interessi</b> previsti in materia di <b>imposta sul valore aggiunto</b> sono dovuti <b>annualmente</b> nella misura del <b>2,75</b> per cento;</li> <li>– gli <b>interessi</b> per <b>ritardata iscrizione a ruolo</b>, ovvero gli interessi dovuti dal giorno suc-</li> </ul>	

	<p>cessivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (art. 20, dpr n. 602/1973), sono dovuti <b>annualmente</b> nella misura del <b>2,75</b> per cento (invece del 5 per cento in precedenza applicato);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>interessi</b> sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso per temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente (art. 21, dpr n. 602/1973), sono dovuti <b>annualmente</b> nella misura del <b>4</b> per cento (invece del 6 per cento dovuto fino al 30 giugno 2003);</li> <li>- gli <b>interessi</b> per la <b>sospensione amministrativa</b> facoltativamente disposta dall'ufficio in caso di ricorso contro il ruolo (art. 39, dpr n. 602/1973), sono dovuti <b>annualmente</b> nella misura del <b>5</b> per cento (invece del 7 per cento in precedenza applicato).</li> </ul>
<b>Applicabilità</b>	Le nuove aliquote si applicano a decorrere dal <b>1° luglio 2003</b> . (fm)

<b>Imprese in generale – A carattere ordinario</b>		<b>8</b>
<b>Ici - Coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati "D"</b>		
<i>(Decreto 3 marzo 2003)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>I coefficienti da utilizzare per l'<b>anno 2003</b> ai fini della attualizzazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" e assoggettati a Ici in base ai costi di acquisizione e incrementativi risultanti dalla contabilità sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anno 2003: 1,03</li> <li>- anno 2002: 1,07</li> <li>- anno 2001: 1,10</li> <li>- anno 2000: 1,14</li> <li>- anno 1999: 1,15</li> <li>- anno 1998: 1,17</li> <li>- anno 1997: 1,20</li> <li>- anno 1996: 1,24</li> <li>- anno 1995: 1,28</li> <li>- anno 1994: 1,32</li> <li>- anno 1993: 1,34</li> <li>- anno 1992: 1,36</li> <li>- anno 1991: 1,38</li> <li>- anno 1990: 1,45</li> <li>- anno 1989: 1,51</li> <li>- anno 1988: 1,58</li> <li>- anno 1987: 1,71</li> <li>- anno 1986: 1,84</li> <li>- anno 1985: 1,98</li> <li>- anno 1984: 2,11</li> <li>- anno 1983: 2,24</li> <li>- anno 1982 e precedenti: 2,37.</li> </ul>	
<b>Effetti</b>	<p>I coefficienti sono da applicare al costo di acquisto e ai costi incrementativi risultanti dalle <b>scritture contabili</b> al 31 dicembre 2002 (al lordo delle quote di ammortamento), utilizzando il coefficiente relativo all'anno di contabilizzazione. In caso di immobili acquistati nel 2003 si utilizza, rivalutandolo, il valore contabile di acquisizione rilevato nel 2003.</p> <p>L'applicazione dell'Ici sul valore risultante dalle scritture contabili (anziché sul valore risultante dalle rendite catastali) è prevista per i fabbricati <b>classificabili</b> nella categoria catastale "<b>D</b>" e <b>non ancora iscritti</b> in catasto, che sono interamente posseduti da <b>imprese</b> e sono <b>distintamente</b> contabilizzati. Tale modalità di calcolo dell'Ici si applica <b>fino</b> all'anno nel quale avviene l'<b>iscrizione</b> in catasto con <b>attribuzione</b> di rendita.</p> <p>Per i fabbricati che, pur privi di rendita, non soddisfano le condizioni di cui sopra (ad esempio, non rientrano nella categoria "D", sono posseduti da non imprenditori o non sono distintamente contabilizzati) il valore Ici è determinato sulla base delle rendite catastali attribuite a fabbricati similari già iscritti in catasto.</p>	

	Ai fini in esame, non si considerano sprovvisti di rendita catastale i fabbricati per i quali la rendita proposta a seguito dell'espletamento della procedura DOC-FA risulta annotata negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno di imposizione (c.m. 7 giugno 2000, n. 118/E).
<b>Applicabilità</b>	Ai versamenti dell'Ici dovuta per l'anno <b>2003</b> . (cc)

<b>Imprese in generale</b> – A carattere ordinario		<b>9</b>
<b>Inps - Nuovo massimale contributivo per i collaboratori coordinati e continuativi</b>		
<i>(L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, c. 18; circ. Inps 30 gennaio 2003, n. 21)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>Il massimale contributivo su cui calcolare i contributi previdenziali dovuti dai collaboratori coordinati e continuativi (amministratori, ecc.) per l'anno 2003 è fissato in euro <b>80.391,00</b> (il massimale precedente era di euro 78.507,00).</p> <p>Nel momento in cui viene raggiunto il predetto limite, il collaboratore deve comunicare ai propri committenti ed all'Inps che non devono essere effettuati ulteriori versamenti (art. 1, c. 3 del d.m. 2 maggio 1996 n. 281).</p> <p>Qualora nello stesso mese in cui viene superato il massimale contributivo siano erogati compensi <b>da due o più committenti</b>, il reddito imponibile, per ciascun rapporto, deve essere determinato in misura proporzionalmente ridotta (circ. Inps 28 marzo 1997, n. 83).</p>	
<b>Applicabilità</b>	Ai compensi erogati a partire dall' <b>1 gennaio 2003</b> .	(ll)

<b>Imprese in generale</b> – A carattere ordinario		<b>10</b>
<b>Diritto societario – Deposito atti al registro delle imprese: obbligo di presentazione telematica</b>		
<i>(L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, c. 2; D.l. 25 ottobre 2002, n. 236, art. 13 ter, convertito con modifiche dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>È entrato in vigore l'obbligo di trasmissione delle domande e degli atti societari al Registro delle imprese esclusivamente in <b>via telematica</b> o su <b>supporto informatico</b> (ciò comporta l'obbligo all'utilizzo della firma digitale).</p> <p>Non è più ammesso l'utilizzo della vecchia modalità di deposito tramite supporto informatico con <b>distinta cartacea</b> con firme autografe e documenti allegati su supporto cartaceo (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>gennaio 2002</b>, scheda n. 9; <b>Novità Fiscali</b> di <b>gennaio 2003</b>, scheda n. 14).</p>	
<b>Soggetti</b>	<p>L'obbligo riguarda <b>tutte le società</b> (comprese le società semplici) ed in genere gli imprenditori non individuali.</p> <p>Resta la facoltà di utilizzare il supporto cartaceo per gli <b>imprenditori individuali</b> e i soggetti iscritti <b>esclusivamente</b> nel Repertorio economico e amministrativo (associazioni, unità locali di imprese estere in Italia, ecc.).</p> <p>I <b>soggetti giuridici obbligati al rispetto</b> della procedura informatizzata sono, in relazione al tipo di pratica da inviare, sia le persone fisiche che nell'ambito delle società ricoprono determinate cariche (ad esempio amministratori e sindaci), sia altri soggetti che sono obbligati o legittimati in base a disposizioni normative, quali i notai. I soggetti giuridici obbligati dovranno disporre della <b>firma digitale</b> distribuita da uno dei soggetti certificatori iscritti nell'elenco tenuto dall'Aipa.</p> <p>Qualora il soggetto obbligato <b>non sia ancora in possesso di firma digitale</b> o, se munito, sia <b>impossibilitato a provvedere</b>, potrà presentare le istanze e le denunce al Registro delle imprese tramite un <b>procuratore</b> che ne sia provvisto (amministratore, professionista di fiducia o altro intermediario abilitato). La procura può essere <b>permanente</b> (conferita per una serie indeterminata di atti relativi all'obbligo da eseguire) o <b>speciale</b> (limitata ad uno specifico adempimento pubblicitario).</p>	

<b>Applicabilità</b>	A decorrere dal <b>1° luglio 2003</b> . Si segnala, tuttavia, che, in fase di conversione del d.l. n. 143/2003, è stata avanzata la <b>proposta</b> di prorogare al <b>31 ottobre 2003</b> la possibilità di presentare i bilanci e i relativi allegati in <b>forma cartacea</b> . (fnu)
----------------------	--

\* \* \*

IMPRESE IN GENERALE

A carattere straordinario

Imprese in generale – A carattere ordinario		11
<b>Condoni tributari - Proroga e riapertura dei termini</b>		
<i>(D.l. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, in corso di conversione in legge)</i>		
<b>Presentazione delle dichiarazioni</b>	I contribuenti che, nel periodo tra il <b>17 aprile 2003</b> (giorno successivo alla chiusura dei condoni così come prorogati dal d.l. n. 282/2002 convertito con la l. n. 27/2003) e il <b>25 giugno 2003</b> (data di entrata in vigore del decreto legge), hanno effettuato i versamenti per la definizione automatica degli anni pregressi, per il condono tombale, per i ritardati ed omessi versamenti e per la regolarizzazione delle scritture contabili (artt. 8, 9, 9-bis e 14, l. n. 289/2002, come modificato dal d.l. n. 282/2002, conv. con l. n. 27/2003), hanno la possibilità di inoltrare le relative dichiarazioni fino al <b>30 giugno 2003</b> (in precedenza il termine era stabilito al 16 giugno 2003).	
<b>Sospensione delle liti</b>	La sospensione delle <b>liti fiscali pendenti</b> definibili ai sensi dell'art. 16, l. n. 289/2002, è prorogata al <b>30 novembre 2003</b> (trattasi di quelle liti per le quali all'1 gennaio 2003 è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio o quelle per le quali l'atto introduttivo del giudizio sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato).	
<b>Riapertura dei termini</b>	I contribuenti che, entro il 25 giugno 2003, <b>non hanno aderito</b> ai condoni, possono aderire entro il <b>16 ottobre 2003</b> (la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che la riapertura riguarda anche i soggetti che non hanno usufruito di alcuna sanatoria pur avendone utilizzate altre e quindi, ad esempio, chi si è avvalso dell'integrativa semplice, per una annualità o per un tributo, potrà utilizzare lo stesso istituto per integrare altre annualità o altri tributi, oppure chi ha definito soltanto alcune delle liti pendenti potrà avvalersi della riapertura a ottobre per definire quelle non definite in precedenza. A tal fine una espressa precisazione dovrebbe essere inserita in sede di conversione del decreto).	
<b>Proposte di modifica in sede di conversione</b>	In sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto sono state <b>proposte</b> le seguenti modifiche ed integrazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- specificazione che la riapertura è efficace <b>anche</b> per i <b>contribuenti</b> che nei termini precedentemente fissati <b>hanno aderito</b> ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle altre fattispecie previste dalla l. n. 289/2002;</li> <li>- riapertura dei termini fino al 16 ottobre 2003 <b>anche</b> per il <b>concordato</b> di cui all'art. 7 della l. n. 289/2002 e per la presentazione <b>dell'istanza</b> ai fini della definizione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'invim ai sensi dell'art. 11 c. 1 e 1-bis della stessa legge;</li> <li>- sospensione fino al <b>18 ottobre 2003</b> dei termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni definibili ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289/2002 (trattasi di quegli atti per i quali al 31 dicembre 2002 non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso);</li> <li>- conferma degli effetti del <b>d.l. n. 59/2003</b> che ha prorogato i termini al 16 maggio 2003, ma che non è stato convertito;</li> <li>- riduzione dell'80 per cento, per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro, delle somme da versare complessivamente a titolo di iva per il condono tombale;</li> <li>- possibilità di sanare i <b>ruoli</b> affidati al concessionario entro il <b>30 giugno 2001</b> (il termine precedente era il 31 dicembre 2000);</li> <li>- proroga fino al <b>31 dicembre 2005</b> del termine per l'amministrazione per la <b>formazione dei ruoli</b> relativi alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.</li> </ul>	
<b>Applicabilità</b>	Il d.l. n. 143/2003 è entrato in vigore il <b>25 giugno 2003</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere <b>modificata</b> in sede di conversione. <span style="float: right;">(1)</span>	

Imprese in generale – A carattere ordinario		12
<b>Irpef - Emersione di attività detenute all'estero: proroga del termine al 30 settembre 2003</b>		
<i>(D.l. 24 giugno 2003, n. 143, art. 2, in corso di conversione in legge)</i>		
<b>Nuovo termine</b>	Il termine per usufruire delle disposizioni sull' <b>emersione</b> delle attività detenute all' <b>estero</b> (si veda <b>Novità fiscali di gennaio 2003</b> , scheda n. 21, <b>Novità fiscali di marzo 2003</b> , scheda n. 8, e artt. 6 – 6- <i>quinquies</i> d.l. n. 282/2002) è stato <b>prorogato al 30 settembre 2003</b> (precedentemente il termine era il fissato al 30 giugno 2003).	
<b>Aliquota del 2,5 per cento</b>	La somma da versare per l'emersione è fissata nel <b>2,5 per cento</b> per tutte le operazioni (precedentemente era prevista l'aliquota del 4 per cento per le operazioni effettuate <b>dopo il 16 aprile 2003</b> ).	
<b>Rimpatrio di attività già regolarizzate</b>	E' stato prorogato al <b>30 settembre 2003</b> anche il termine per <b>rimpatriare</b> le attività già oggetto di <b>regolarizzazione</b> nel periodo dall'1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. In tal caso, non è dovuta nessuna somma aggiuntiva se l'operazione viene effettuata <b>entro il 31 luglio 2003</b> . <b>Successivamente</b> è dovuto lo <b>0,5 per cento</b> del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate (precedentemente la maggiorazione trovava applicazione per le operazioni <b>successive al 16 aprile 2003</b> ).	
<b>Proposte di modifica in sede di conversione</b>	In sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto sono state <b>proposte</b> le seguenti modifiche ed integrazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminazione del <b>rimborso</b> della maggiore somma versata rispetto all'applicazione dell'aliquota del 2,5 per cento per le operazioni effettuate tra il 17 maggio ed il 24 giugno (a tali operazioni è stata infatti applicata l'aliquota del 4 per cento);</li> <li>- previsione della possibilità, a seguito di opzione entro il 30 settembre 2003, di assoggettare le attività rimpatriate al regime di tassazione del "<b>risparmio gestito</b>" (art. 7, d.lgs. n. 461/1997) anche in caso di deposito delle stesse in custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione e fiduciarie (art. 6, d.lgs. n. 461/1997);</li> </ul>	
<b>Applicabilità</b>	Il d.l. n. 143/2003 è entrato in vigore il <b>25 giugno 2003</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere <b>modificata</b> in sede di conversione. (cc)	

\* \* \*

RELAZIONI CON L'ESTERO

A carattere ordinario

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario		13
<b>Ritenute – Retribuzioni convenzionali dei dipendenti che svolgono attività all'estero</b> (Decreto 13 gennaio 2003)		
<b>Contenuto</b>	<p>Sono state determinate le tabelle che stabiliscono le modalità di <b>calcolo convenzionale</b>, ai fini fiscali (art. 48, c. 8 <i>bis</i>, Tuir) e previdenziali (in mancanza di accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale la contribuzione previdenziale deve essere versata in Italia, l. n. 398/1987), delle <b>retribuzioni corrisposte nel 2003</b> ai dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano <b>all'estero</b> per un periodo superiore a 183 giorni (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>aprile 2002</b>, scheda n. 16).</p> <p>Si ricorda che il calcolo convenzionale delle retribuzioni trova applicazione, per categorie di dipendenti e settore di appartenenza, quando il dipendente è <b>fiscalmente residente in Italia</b>, ma presta l'attività <b>all'estero</b> in via <b>continuativa</b> e come oggetto <b>esclusivo</b> del rapporto di lavoro e soggiorna all'estero per un periodo <b>superiore a 183 giorni</b> nell'arco dei dodici mesi.</p>	
<b>Applicabilità</b>	<p>A decorrere dal periodo di paga in corso dal <b>1° gennaio 2003</b> e fino a tutto il periodo di paga in corso al <b>31 dicembre 2003</b>. (fnu)</p>	

\* \* \*

**BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI**

A carattere ordinario

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario 14

**Monitoraggio fiscale – Comunicazione dei dati relativi a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori e dei dati relativi alla regolarizzazione di attività finanziarie (“Scudo fiscale”)**

(Provvedimento 14 marzo 2003)

<b>Contenuto</b>	<p>È stato pubblicato il provvedimento di approvazione delle <b>nuove</b> modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari (banche, società di intermediazione mobiliare e uffici postali) dei dati riguardanti i <b>trasferimenti</b> da o verso <b>l'estero</b> di denaro, titoli o certificati di massa di importo superiore a euro 12.500,00 (cfr. d.m. 17 ottobre 2002) effettuati da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate (il provvedimento sostituisce il previgente del 29 dicembre 1993).</p> <p>Le comunicazioni dei dati sono effettuate anche tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria.</p> <p>I dati oggetto di comunicazione e le relative specifiche tecniche saranno definiti con <b>successivo</b> provvedimento.</p>
<b>Comunicazioni ai fini dello “Scudo fiscale”</b>	<p>Le medesime modalità di comunicazione si applicano anche per i dati che gli intermediari devono trasmettere in relazione alle attività finanziarie e alle altre attività regolarizzate ai sensi del d.l. n. 350/2001 (c.d. “Scudo fiscale”). Si tratta, nella sostanza, dei dati relativi alle operazioni di scudo fiscale effettuate senza rimpatrio.</p>
<b>Applicabilità</b>	<p>Le comunicazioni relative all'anno <b>solare 2002</b> sono da trasmettere entro il <b>30 novembre 2003</b>.</p> <p>Le successive comunicazioni relative a ciascun anno solare, saranno inviate entro il <b>31 marzo dell'anno successivo</b> all'anno di riferimento. <span style="float: right;">(ll/gb)</span></p>

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario 15

**Monitoraggio fiscale – Modifiche alla disciplina: nuove esclusioni**

(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 6, commi 2-5; circ. 24 febbraio 2003, n. 13/E; circ. 30 aprile 2003, n. 25/E)

<b>Contenuto</b>	<p>Sono state modificate alcune disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, dirette a semplificare e razionalizzare gli obblighi di rilevazione dei dati a carico degli intermediari.</p> <p>È previsto l'<b>esclusione</b> dalla rilevazione dei dati relativi ai <b>trasferimenti provenienti dall'estero</b> qualora i relativi flussi siano derivanti da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dall'intermediario residente a <b>ritenuta</b> alla fonte a titolo <b>d'acconto</b> o <b>d'imposta</b> o ad <b>imposta sostitutiva</b> (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 461/1997).</p> <p>Sono, altresì, escluse dall'obbligo di rilevazione le operazioni effettuate nell'ambito dei regimi del <b>risparmio amministrato</b> e del <b>risparmio gestito</b>.</p> <p>L'esonero dalle rilevazioni del monitoraggio fiscale è diretto ad eliminare una duplicazione di adempimenti. Infatti, in caso di applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, l'intermediario è comunque tenuto alla segnalazione del reddito e della ritenuta applicata in sede di compilazione del modello 770.</p>
<b>Applicabilità</b>	<p>Ai trasferimenti effettuati a partire dal <b>24 dicembre 2002</b>. <span style="float: right;">(gb)</span></p>

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario		16
<p><b>Ritenute – Circ. n. 20/2003 – Soggetti non residenti esonerati dall'imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari</b></p> <p>(D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, artt. 6 e 7; circ. 27 marzo 2003, n. 20/E)</p>		
Contenuto	<p>Sono stati forniti <b>ulteriori chiarimenti</b> sul regime di esenzione da ritenute d'imposta e da imposte sostitutive per alcune tipologie di redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, percepiti da soggetti non residenti, a seguito delle modifiche normative che hanno previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>P'estensione dell'esenzione</b> a tutte le banche centrali ed agli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (l. n. 73/2002);</li> <li>- <b>l'integrazione</b> della <i>black list</i> (contenuta nel d.m. 23 gennaio 2002) dei Paesi o territori a fiscalità privilegiata per i quali non è applicabile il regime di esenzione (decreti ministeriali 22 marzo 2002 e 27 dicembre 2002)</li> </ul>	
Ambito soggettivo	<p>Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 239/1996, non sono soggetti ad imposizione gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessa dai c.d. "grandi emittenti", percepiti da soggetti residenti in Paesi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consentono un adeguato <b>scambio di informazioni</b>;</li> <li>- non appartenendo all'Unione Europea, <b>non</b> hanno un regime fiscale <b>privilegiato</b> (c.d. "Paradisi fiscali").</li> </ul> <p>La nuova definizione di soggetti non residenti si applica anche alle disposizioni che disciplinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti per i proventi derivanti da conti correnti non bancari, rendite perpetue, compensi per prestazione di fidejussioni e altre garanzie, riporti, pronti contro termine, mutuo di titoli garantito (all'art. 26-bis d.p.r. n. 600/1973);</li> <li>- l'esenzione dall'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (art. 5, co. 5, d.lgs. n. 461/1997);</li> <li>- il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani "dedicati" a soggetti non residenti (art. 9 d.lgs. n. 461/1997).</li> </ul>	
Requisito della Residenza	<p>Il requisito della residenza deve essere rilevato dagli operatori sulla base di quanto attestato dall'investitore sullo <b>schema di autocertificazione</b> sottoscritto dall'interessato.</p> <p>La verifica della residenza viene effettuata in base alle norme interne del Paese.</p> <p>Nei casi in cui il soggetto possa essere considerato residente in più Stati, si fa riferimento, invece, ai criteri generali desunti dal modello OCSE di convenzione, i quali, sussistendo la soggettività tributaria passiva nello Stato, danno rilievo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le persone fisiche, all'esistenza di una <b>dimora abituale</b> ovvero, in caso di duplice dimora, al <b>centro degli interessi vitali</b>;</li> <li>- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla <b>sede della direzione</b> effettiva.</li> </ul>	
Investitori istituzionali	<p>Il regime di non imponibilità è stato esteso ai c.d. <b>investitori istituzionali esteri, anche privi di soggettività tributaria</b>, a condizione che siano costituiti in Paesi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consentono un <b>adeguato scambio di informazioni</b>;</li> <li>- non appartenendo all'Unione Europea, <b>non</b> hanno un regime fiscale <b>privilegiato</b> (c.d. "Paradisi fiscali").</li> </ul> <p>La presenza dei requisiti per godere del regime di esenzione deve essere <b>attestata</b>, sotto la propria responsabilità, dagli stessi investitori istituzionali.</p> <p>Sono considerati investitori istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli enti assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri in cui sono costituiti;</li> <li>- gli enti che pur non essendo soggetti a forme di vigilanza sono in <b>possesso</b> di una <b>specifica competenza ed esperienza</b> in operazioni in strumenti finanziari che deve essere <b>dichiarata</b> per iscritto dal legale rappresentante ed <b>allegata</b> allo schema di autocertificazione e conservata a cura dell'intermediario.</li> </ul>	

	<p>Sono esclusi dall'esenzione gli enti costituiti per gestire masse patrimoniali appartenenti a un numero limitato di soggetti. Ad esempio, sono stati menzionate le <b>holding lussemburghesi del '29</b>, i <b>trusts</b> e le <b>partnerships</b>.</p> <p>Per i <b>trusts</b> e le <b>partnerships</b> la dichiarazione deve essere integrata con l'<b>ulteriore dichiarazione</b> in cui il legale rappresentante attesti che l'ente non è stato costituito allo scopo di gestire investimenti effettuati da un numero limitato o chiuso di partecipanti residenti in Italia o in Paesi indicati nella <i>black list</i>.</p> <p>Nel caso di trust o partnership istituiti per una gestione esclusiva a <b>favore</b> di investitori istituzionali soggetti a vigilanza (quali ad esempio, fondi pensione), è sufficiente che il legale rappresentante dell'ente <b>attesti</b> la circostanza di essere istituiti per una <b>gestione esclusiva a favore di tali soggetti</b>.</p> <p>L'esenzione, in tal caso, si applica a <b>condizione</b> che gli investitori istituzionali, nonché i gestori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- siano <b>residenti</b> in Paesi che consentono un <b>adeguato scambio di informazioni</b>;</li><li>- <b>non</b> siano <b>residenti</b> in Stati o territori inclusi nella <b>black list</b>.</li></ul>
<p><b>Banche centrali e organismi di gestione delle riserve ufficiali</b></p>	<p>La l. n. 73/2002 ha esteso il regime di esenzione a <b>tutte le banche centrali</b> e agli <b>organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato</b> a prescindere dal Paese di residenza.</p> <p>Possono beneficiare dell'esenzione quindi, anche gli enti che risiedono in paesi compresi nella <i>black list</i> oppure che si trovano in paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni oppure che non prevedono un adeguato sistema di scambio d'informazioni.</p> <p>L'esenzione si applica ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal <b>25 aprile 2002</b>.</p> <p>Per i redditi realizzati nel <b>periodo precedente al 25 aprile 2002</b>, (ovvero con riferimento alla banca centrale di Singapore e agli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di detto Stato, per il periodo precedente al 3 aprile 2002), l'esenzione può essere riconosciuta a tutte le Banche Centrali di Paesi esteri non inclusi nella <i>black list</i>.</p>
<p><b>Presentazione dell'autocertificazione e rimborsi</b></p>	<p>Per poter usufruire del regime di esenzione i soggetti non residenti devono presentare un'autocertificazione secondo lo schema approvato dall'Agenzia delle entrate che sostituisce il precedente modello 116/IMP (d.m. 12 dicembre 2001) anteriormente alla corresponsione dei proventi.</p> <p>In caso di presentazione successiva, è possibile attivare la procedura di <b>rimborso</b> nel termine di <b>48 mesi</b> dall'indebita effettuazione della ritenuta (art. 38, d.p.r. n. 602/1973).</p> <p>Il nuovo termine di decadenza di 48 mesi si applica alle istanze di rimborso che sono presentate a partire dall'<b>1 gennaio 2001</b>. In precedenza, il termine era di <b>18 mesi</b>.</p> <p>Il nuovo termine si applica anche per le fattispecie per le quali, alla data dell'1 gennaio 2001, il termine di 18 mesi non fosse ancora decorso.</p>
<p><b>Trasmissione dei dati</b></p>	<p>Le <b>nuove specifiche tecniche</b> per la trasmissione dei dati relativi ai soggetti non residenti, approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2002 devono essere utilizzate a decorrere dal <b>16 dicembre 2002</b>.</p> <p>La <b>trasmissione</b> dei dati relativi al primo semestre dell'anno 2002 può essere effettuata entro il <b>31 marzo 2003</b> (anziché entro il 30 settembre 2002).</p> <p><b>Entro lo stesso termine</b>, inoltre, devono essere effettuate le trasmissioni relative al secondo semestre dello stesso anno 2002.</p> <p style="text-align: right;">(gb)</p>

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario		17
<b>Ritenute – Ris. n. 109/2003 – Proventi di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</b>		
(L. 23 marzo 1983, n. 83, art. 10-ter, c. 6; ris. 7 maggio 2002, n.139/E)		
<b>Contenuto</b>	Sono stati forniti chiarimenti sull' <b>individuazione dell'intermediario</b> tenuto ad effettuare la <b>ritenuta d'acconto del 12,50%</b> sui redditi di capitale derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie (c.d. OICVM " <i>non armonizzati</i> ") e sulla determinazione della relativa <b>base imponibile</b> .	
<b>Intermediari tenuti all'applicazione della ritenuta</b>	L'Agenzia ha esaminato la fattispecie alla luce delle norme relative all'individuazione dei soggetti residenti tenuti all'applicazione della ritenuta alla fonte in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero conformi alle direttive comunitarie (OICVM " <i>armonizzati</i> "), già oggetto di chiarimenti con la ris. 7 maggio 2002, n. 139/E. L'Agenzia ha individuato due situazioni distinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di proventi percepiti in sede di <b>negoiazione delle quote o azioni</b> rappresentative dell'OICVM, la ritenuta deve essere applicata dall'<b>intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l'incarico alla cessione</b> delle quote o azioni;</li> <li>- invece, sui proventi percepiti <b>sia in forma periodica sia in occasione del riscatto</b> delle quote o azioni l'intermediario sostituto d'imposta coincide:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con la <b>banca corrispondente</b> dell'emittente estero incaricata di corrispondere i proventi ai sottoscrittori e la stessa <b>non risulti "disintermediata"</b> (ad esempio, in caso di deposito accentrato delle quote o azioni) nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nell'OICVM estero da parte dei soggetti residenti in Italia (art. 10-ter, c. 6, l. n. 77/1983; ris. 7 maggio 2002 n. 139/E);</li> <li>▪ con l'<b>intermediario finale</b> incaricato dall'investitore alla riscossione dei proventi (ossia l'intermediario <b>più vicino al contribuente</b>), <b>in mancanza della banca corrispondente</b> ovvero quando essa risulti "<b>disintermediata</b>".</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Base imponibile</b>	La <b>base imponibile</b> della ritenuta alla fonte è costituita: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'ammontare dei <b>proventi distribuiti</b> in forma periodica ovvero</li> <li>- dalla <b>differenza</b> tra il <b>valore di riscatto o cessione</b> delle quote o azioni e il <b>valore di sottoscrizione o di acquisto</b>, come rilevati dai <b>prospetti periodici</b> relativi, rispettivamente, alla data di riscatto o cessione delle quote o azioni e alla data di sottoscrizione o acquisto. (gb)</li> </ul>	

\* \* \*

PROVVEDIMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE O PUBBLICAZIONE

A carattere ordinario

Imprese in generale – A carattere ordinario		18
<b>Imposte varie - Delega per la riforma del sistema fiscale</b> (L. 7 aprile 2003 n. 80)		
<b>Contenuto</b>	<p>È stata <b>approvata</b> la legge che conferisce al Governo una <b>delega</b> per la riforma del sistema fiscale statale.</p> <p>La delega dovrà essere esercitata con più decreti legislativi da emanare entro <b>due anni</b> dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 3 maggio 2005).</p>	
<b>Bozza del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi</b>	<p>A seguito della delega ed in attuazione degli articoli 3, 4 e 9 della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze ha predisposto uno <b>schema</b> di nuovo Testo unico delle imposte sui redditi che riduce a <b>quattro</b> i cinque <b>titoli</b> dell'attuale Testo unico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Titolo I: Imposta sul reddito delle persone fisiche;</li><li>- Titolo II: Imposta sul reddito delle Società;</li><li>- Titolo III: Disposizioni comuni;</li><li>- Titolo IV: Disposizioni varie, transitorie e finali.</li></ul> <p>Lo schema può essere consultato sul <b>sito internet</b> del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<b>Effetti</b>	<p>La diffusione dello schema del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi è stata effettuata al fine di promuovere un <b>dibattito pubblico</b> sull'attuazione della riforma fiscale statale.</p> <p>È possibile che le modifiche al Testo unico entrino in vigore fin dall'<b>1 gennaio 2004</b>. (1)</p>	

Il presente sommario non ha carattere esaustivo ed è redatto al fine di fornire una selezione di novità fiscali per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate.

E' possibile ricevere le Novità Fiscali in **formato elettronico** comunicando il proprio indirizzo e-mail a:  
**studiomi@fantozzieassociati.it**

24 luglio 2003